

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona del G.O.T., DOTT. MAXIMILIANO LENZI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile iscritta a ruolo il 27.11.2015 al n. OMISSIS/2015, e promossa con atto di citazione

DA

MUTUATARIO

- ATTORE -

CONTRO

BANCA MUTUANTE SPA

- CONVENUTA -

All'udienza innanzi al GOT del 7 novembre 2017 parte attrice conclude come da foglio di precisazioni delle conclusioni, depositato telematicamente; parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta; le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, all'esito della quale il Giudice emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione l'attore MUTUATARIO conveniva in giudizio la BANCA MUTUANTE S.P.A. al fine di far accertare che nel contratto di mutuo stipulato in data 13.01.2006 era stato pattuito un tasso di mora illegale, in quanto superiore al tasso soglia vigente all'epoca e stabilito dai parametri ministeriali. Nello specifico, rilevava l'attore che il tasso di mora era pari al 6,15%, ricavato dalla maggiorazione di due punti rispetto al tasso corrispettivo e che, poiché all'epoca della stipula del contratto, il tasso soglia per l'usura previsto dai parametri ministeriali per gli interessi corrispettivi, era del 5,78%, vi era un evidente superamento del TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto. A suffragio delle proprie conclusioni, allegava perizia tecnico-contabile. Nelle conclusioni, l'attore chiedeva, quindi, che, una volta accertato che nel contratto erano stati pattuiti interessi di mora di natura usuraria non dovuti, venisse accertata e

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, n. 3111 del 7 novembre 2017

dichiarata l'invalidità delle clausole applicative di interessi e, conseguentemente, venisse calcolato l'esatto dare/avere, con esclusione del conteggio degli interessi e del tasso ultralegale usurari, con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la BANCA MUTUANTE SPA, contestando ogni avverso assunto in quanto infondato, chiedendo, pertanto, che venisse rigettata ogni pretesa attorea.

Dalla lettura dell'atto di citazione, risulta che le contestazioni attoree riguardino esclusivamente la circostanza che nel contratto di mutuo ipotecario del 13.01.2006, le parti avessero previsto un tasso di interesse in caso di mora, superiore al tasso-soglia: non viene invece fatto alcun riferimento ad una eventuale ipotesi di anatocismo, come invece sostenuto dall'attore nella propria memoria ex art. 183 VI° co.n. 3 c.p.c. e come avrebbe rilevato il perito di parte nella perizia allagata da parte attorea (all. 1 A). Pertanto, non essendo stata svolta né in atto di citazione né con la memoria ex art. 183 VI° co. n. 3 c.p.c., alcuna domanda specifica in punto anatocismo e non potendo tale domanda essere inclusa nella generica conclusione di cui al punto 1) dell'atto di citazione, questo giudice non ritiene di doversi pronunciare su di un eventuale anatocismo e limiterà la sua decisione unicamente all'accertamento dell'usurarietà o meno, dei tassi di mora previsti nel contratto di mutuo all'art. 5.

Fermo quanto appena detto, in ogni caso si rileva che nella perizia tecnica allegata dall'attore, il consulente contesta che al contratto di mutuo stipulato fra le parti, che prevedeva un piano di ammortamento c.d. "alla francese", sarebbero stati applicati dalla banca interessi sugli interessi: ebbene, tale tipologia di ammortamento, nel quale la rata rimane costante, ed è composta di una quota di capitale e una quota di interessi, non può dare origine al fenomeno dell'anatocismo, in quanto, in ciascuna rata, la quota di interessi è calcolata non sull'intero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento della rata precedente, così come condiviso dalla giurisprudenza costante.

In merito all'oggetto della presente causa, questo Giudice, innanzitutto, rileva di aderire alla corrente giurisprudenziale che ritiene applicabile anche agli interessi di mora la legge antiusura (ex plurimis Cass. Civ. sez. VI 4.10.2014). Fa propendere per tale conclusione la locuzione concernente gli interessi "convenuti, a qualunque titolo" dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 convertito in L. 24/2001, e anche la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. 29/12/2000 n. 394: "l'articolo fornisce al comma n. 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, comma secondo, del codice civile. Viene chiarito che, quando un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio), il momento al quale farsi rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi". Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che "il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile- senza necessità di specifica motivazione-l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (sent. n. 29 del 25.02.2002).

L'attore, nell'atto di citazione, afferma che il tasso di mora supererebbe il TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e, quindi, la clausola che lo prevede nel contratto, sarebbe nulla.

Tale conclusione non è condivisibile, per una serie di ragioni.

Innanzitutto si rileva che l'orientamento prevalente dei Tribunali, a cui questo Giudice ritiene di aderire, esclude che al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, si possano sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie, senza che i tassi debbano essere sommati, come farebbe intendere una lettura distorta della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, dove, in realtà, la pronuncia ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

Proseguendo, nell'analisi della fattispecie, si evidenzia che, il parametro di tasso - soglia a cui deve farsi riferimento, non essendoci una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, è soggetto ad interpretazione.

Nemmeno nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi soglia vi è l'indicazione di un tasso *ad hoc* per gli interessi moratori. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, deve escludersi che sia corretto applicare agli interessi di mora gli stessi tassi-soglia previsti per gli interessi corrispettivi, attesa la diversa natura e funzione dei due tipi di interessi, essendo, infatti, il tasso corrispettivo fisiologico al contratto di mutuo mentre quello di mora essendo attinente alla patologia del contratto. Stante il vuoto normativo, è intervenuta la Banca d'Italia la quale, nei propri chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, in data 3 luglio 2013 ha evidenziato che gli **interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente**. L'esclusione evita di considerare nella media, operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi di moratori più alti, per compensare il mancato percepimento del denaro da parte della banca, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento del tasso soglia, in danno del debitore. La Banca d'Italia, poi, preso atto del fatto che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, al fine di evitare il confronto tra tassi disomogenei, fa riferimento ai risultati di una indagine statistica, riportata nei decreti ministeriali secondo cui : *“L'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari al 2,1 punti percentuali”*.

Questo Giudice, in assenza di una previsione normativa diversa, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il tasso soglia per gli interessi di mora, debba essere determinato con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia nella succitata circolare, ossia

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, n. 3111 del 7 novembre 2017

aumentando di 2,1 punti i TEG medio pubblicati (in questo senso Trib. di Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.09.2014; Trib.Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.03.2016).

Applicando il suddetto parametro di riferimento, anche ad una prima sommaria analisi, si rileva che, se anche il tasso-soglia, nel trimestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo, fosse stato pari al 5,78%, come dichiarato dall'attore, dovendo il tasso- usura per gli interessi di mora essere determinato aumentando quello previsto per gli interessi corrispettivi di 2,1 punti percentuali, si ha che il tasso- soglia per gli interessi di mora, sarebbe stato pari al 7,88%, quindi superiore al 6,15% previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo oggetto di causa. Già questa prima conclusione rende infondata la domanda attorea.

Inoltre, l'attore, nel proprio atto di citazione, si limita ad affermare che il tasso soglia, nel trimestre in cui è stato stipulato il contratto, fosse pari 5,78% ma al fine di fondare la propria tesi, non produce, e neppure con le successive memorie, i Decreti Ministeriali di riferimento, che stabiliscono i tassi-soglia: in merito all'onere della prova, la giurisprudenza è costante nel ritenere che ai Decreti Ministeriali, essendo atti amministrativi, non è applicabile il principio del iura novit cura di cui all'art. 113 c.p.c., *“ il quale articolo deve coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati”* (Cass. Civ. Sezione Unite 29.04.2009 n. 9941).

Non avendo, l'attore adempiuto al proprio onere probatorio, al fine di provare la propria tesi difensiva, anche per tale ragione, la domanda diretta ad accertare l'usurarietà del tasso di mora non può essere accolta.

Infine, si rileva ancora che l'attore non ha dichiarato nei propri atti difensivi di essere stato inadempiente al pagamento delle rate di mutuo e che la banca, quindi, gli abbia richiesto, effettivamente, il pagamento degli interessi di mora: l'attore ha, quindi, chiesto che la clausola contrattuale che prevede gli interessi moratori fosse dichiarata nulla, a prescindere dalla sua concreta applicazione. Questo Giudice non condivide tale assunto.

Infatti, va osservato che mentre per gli interessi corrispettivi può porsi il problema dell'usurarietà al momento della stipula del contratto, a prescindere da come il contratto verrà poi adempiuto dalla parti, perché quel tasso verrà di sicuro applicato per tutta la durata del rapporto e calcolato su ogni singola rata, in quanto fisiologico, non così può dirsi per gli interessi di mora, i quali troveranno applicazione solo in eventuale fase patologica del contratto, in cui il cliente si renda inadempiente al pagamento. Da tale circostanza ne consegue che il tasso per gli interessi corrispettivi potrà essere valutato al momento della stipula del contratto mentre quello per gli interessi moratori dovrà essere valutato nella sua esplicitazione concreta avuta nel corso del rapporto.

Ciò significa, ad esempio, che il tasso pattuito per la mora debba essere considerato in riferimento ai giorni di ritardo nel pagamento, perché ad esempio, se vi fossero pochi giorni di ritardo, anche se il tasso fosse ultra soglia, questo, spalmato nel trimestre, potrebbe fare

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Maximiliano Lenzi, n. 3111 del 7 novembre 2017

rientrare il tasso nel limite legale. Quindi, anche per tale ragione, non avendo l'attore dedotto nulla in merito all'applicazione o meno, nel concreto, degli interessi moratori da parte della Banca, la sua domanda risultando generica, non può trovare accoglimento.

A cascata, tutte le ulteriori domande formulate dall'attore debbono ritenersi infondate e, quindi, vanno respinte.

In merito alla domanda formulata da parte convenuta di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., gli orientamenti non univoci della giurisprudenza in riferimento alla materia oggetto della presenta causa, fanno ritenere che non sussistano i presupposti di legge e cioè la responsabilità aggravata, per la suddetta condanna.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, per lo scaglione di riferimento che è quello per le cause di valore indeterminato, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

- Rigetta tutte le domande formulate dall'attore MUTUATARIO in quanto infondate.
- Rigetta la domanda formulata dalla convenuta BANCA MUTUANTE di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. in quanto infondata.
- Condanna l'attore MUTUATRARIO al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta Unicredit S.p.a., che liquida per onorari in Euro 4.487,00, oltre a spese esenti IVA documentate, oltre a spese generali e oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza, 7.11. 2017

IL GIUDICE
Dr. Maximiliano Lenzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*